

STATUTO SOCIALE

Art.1 - (Denominazione e sede)

E' costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana ed in base agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica **"ERIDANIA SUB"**.

Essa ha sede in Torino, attualmente Via Principe Amedeo n. 29, presso la Sezione Provinciale di Torino – convenzionata FIPSAS.

Per il conseguimento degli scopi sociali potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, in tutto il territorio italiano.

Art. 2 - (Scopi ed oggetto sociale)

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

Essa nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

L'Associazione, mediante l'uso e la gestione di attrezzature sul territorio ed impianti (in uso, in affitto o di proprietà) intende contribuire allo sviluppo, all'insegnamento ed alla promozione dello sport in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. In particolare si propone di raccogliere quanti desiderino praticare lo sport subacqueo in tutte le sue forme, sia didattico-culturali che agonistiche, all'insegna della lealtà verso compagni ed avversari.

A tale scopo l'organizzazione potrà: partecipare e/o organizzare gare, manifestazioni ed ogni sorta di iniziative ritenute idonee a favorire il raggiungimento degli scopi sociali; gestire spazi pubblicitari; acquisire contratti di sponsorizzazione; porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport dilettantistico in genere, e subacqueo in particolare, ivi compresa l'attività didattica, la gestione e conduzione di impianti sportivi e di attrezzature sportive, effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresi l'acquisto di terreni o fabbricati, da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisizione di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione è un organismo di assistenza sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive, dalle normative di legge.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, delle Federazioni sportive o Enti riconosciuti di promozione sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal proprio Statuto.

Art. 3 - (Soci)

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto Sociale, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti i Soci, trascorsi sei mesi dall'ammissione, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto.

I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio

I Soci sono suddivisi in:

SOCI ORDINARI – Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Al loro interno i soci ordinari si distinguono in Soci Praticanti e Soci Simpatizzanti non praticanti. Sarà eventualmente cura del Consiglio Direttivo prevedere diversi importi delle quote associative per tali diverse tipologie di soci, assicurando comunque agli stessi parità di diritti sociali.

SOCI ONORARI – Sono i Soci che, dietro proposta di uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Presidente vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo, in riconoscimento di speciali benemeritenze e servizi resi allo Sport della subacquea.

Essi possono partecipare alle attività sociali con le stesse modalità valide per i Soci Ordinari. Essi sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

Le nuove domande di iscrizione all'associazione in qualità di Socio Ordinario devono in ogni caso essere accompagnate dalla presentazione del richiedente da parte di almeno uno dei Soci Anziani (intendendosi come tali coloro che sono iscritti alla associazione da almeno dodici mesi).

Art. 4 – (Affiliati)

Sono i soggetti di cui all'Art. 148 comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio.

Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 5 – (Patrimonio)

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite:

- dalle Quote associative annuali e dalle eventuali Quote Integrative Sociali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dagli avanzi di gestione dei vari esercizi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'associazione,
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte dei Soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed Organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, Enti pubblici e privati.

Art. 6 – (Distribuzioni di utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 7 – (Domanda di ammissione)

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Ai fini di quanto previsto al punto c) del presente articolo, le quote associative, così come stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'Associato; inoltre, l'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

In ogni caso è facoltà del Consiglio Direttivo respingere l'iscrizione di un socio, dandone motivata giustificazione e rimborsando la Quota Associativa eventualmente versata.

Art. 8 – (Diritti dei soci)

La qualità di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti od Organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce od è affiliata.

Art. 9 – (Decadenza dei soci)

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- c) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- d) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
- e) per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

I Soci all'atto dell'iscrizione all'associazione dichiarano di conoscere ed accettare tutte le norme del presente Statuto.

Art. 10 – (Anno sociale)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo ottobre e terminano il 30 (trenta) settembre dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 11 – (Organi dell'associazione)

Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art. 12 – (Assemblea)

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano della associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve avere luogo almeno una volta all'anno e viene convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata.

Ad ogni buon fine apposito avviso viene affisso presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima della data di convocazione o pubblicato sull' eventuale sito web dell'associazione.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, e vengono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Assemblea, eletto a maggioranza tra i Soci presenti.

Hanno diritto al voto tutti i Soci che risultino in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, ma se munito di delega scritta può rappresentare anche un altro Socio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Compito principale di questa Assemblea è l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In tale sede deve inoltre essere presentato il resoconto delle attività sociali svolte, venire illustrata ed approvata la situazione finanziaria con il bilancio di fine anno ed essere esposto il programma delle attività sociali per l'anno successivo.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci, i quali ne presentino per iscritto domanda al Presidente, domanda recante anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria dovrà in tal caso essere convocata con le stesse modalità già previste per l'Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte del Presidente, il quale la presiederà.

Le deliberazioni vengono prese secondo le stesse modalità vevoli per le Assemblee Ordinarie, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

Tra le competenze dell'Assemblea Straordinaria rientrano: l'approvazione delle modifiche allo Statuto (conformemente a quanto previsto dall'articolo 14); la deliberazione dello scioglimento della associazione (conformemente a quanto previsto dall'articolo 19); decidere su questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione.

Art. 13 – (Convocazione)

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un quarto dei Soci ordinari che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo pubblicazione sul sito internet www.eridaniassub.it, a mezzo e-mail o altra modalità che dia la prova dell'avvenuto ricevimento)

Art. 14 – (Modifiche di Statuto)

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo

dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

Le suddette modifiche necessitano del voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Art. 15 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri e nel proprio seno elegge il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario, e le altre diverse cariche sociali.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni.

Si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e devono essere soci dell'associazione da almeno sei mesi.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' fatto divieto al Presidente ed ai membri del consiglio di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta su tutte le provvidenze necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:

- convoca le Assemblee Straordinarie, precisandone l'ordine del giorno;
- fissa l'ammontare della Quota Associativa annuale e delle eventuali Quote Integrative Sociali;
- adotta provvedimenti disciplinari ed amministrativi nei confronti dei Soci, compresa la possibilità di respingerne o revocarne l'iscrizione, dandone in tal caso motivata giustificazione;
- discute ed approva il bilancio da approvare in Assemblea;
- programma l'attività sociale.

Qualora venisse a mancare il Presidente, il Vicepresidente è tenuto a convocare d'urgenza un'Assemblea per la sua nuova nomina.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano.

In caso di dimissione di altri Consiglieri, la carica vacante sarà assunta dal Presidente cui è lasciata la facoltà di convocare un'Assemblea per la loro eventuale elezione.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 16 – (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 17 - (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 – (Clausola di osservanza federale)

Nel caso di affiliazione alla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquee) l'Associazione è impegnata ad adempiere agli obblighi di carattere associativo ed economico deliberati dalla Federazione e dai suoi Organi, nei confronti della FIPSAS e degli altri affiliati e provvedere al pagamento di quanto dovuto alla FIPSAS ed agli affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla FIPSAS.

Gli Organi di Giustizia della FIPSAS potranno, in caso di affiliazione, adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- dell'Associazione;
- dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- dei tesserati FIPSAS dell'Associazione.

In tal caso l'Associazione si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri Soci ed atleti i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della FIPSAS.

Art. 19 – (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto di voto e comunque secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – (Norma finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti che regolano l'Associazionismo assistenziale, sportivo, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo statuto della FIPSAS, delle Federazioni ed Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di Associazionismo.

In originale firmati:

MAURIZIO BIAGIOLI

EUGENIO STUCCHI NOTAIO